

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1503)

DISEGNO DI LEGGE

approvato, in riunione comune, dalla 10^a Commissione permanente (Trasporti e aviazione civile, poste e telecomunicazioni, marina mercantile) e dalla 13^a Commissione permanente (Lavoro, assistenza e previdenza sociale, cooperazione) della Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 1965 (V. Stampato n. 721)

presentato dal Ministro della Marina Mercantile

(DOMINEDO')

di concerto col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

(DELLE FAVE)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 23 dicembre 1965*

Istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito presso il Ministero della marina mercantile, a decorrere dal 1° gennaio 1966, il « Fondo di assistenza sociale per i lavoratori portuali », ai fini di cui al successivo articolo 3.

Art. 2.

Al « Fondo di assistenza per i lavoratori portuali » affluiscono le addizionali percen-

tuali sulle tariffe compensative delle prestazioni dei lavoratori portuali finora versate dalle compagnie e dai gruppi portuali:

a) al « Fondo contributi previdenziali e assistenziali compagnie e gruppi portuali »;

b) al « Fondo gratifica speciale lavoratori portuali »;

c) al « Fondo assistenza economica lavoratori compagnie portuali »;

d) al Fondo « Cassa mutua malattia lavoratori portuali », gestito dalla Federazione italiana lavoratori dei porti sotto la vigilanza del Ministero della marina mercantile, comprese quelle relative ai contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni;

e) nonchè quelle relative all'assicurazione infortuni sul lavoro finora gestite direttamente dalle compagnie e dai gruppi portuali.

Il Fondo tiene gestioni separate per le singole contribuzioni e prestazioni.

Il Ministro della marina mercantile potrà, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale del lavoro portuale istituito con legge 4 giugno 1949, n. 422, determinare quali altre addizionali di carattere generale, già gestite dalle singole compagnie o gruppi portuali, debbano affluire al Fondo.

Il servizio di tesoreria e di cassa del Fondo sarà espletato da un Istituto di credito di diritto pubblico in base ad apposita convenzione.

Nulla è innovato per quel che riguarda gli obblighi posti a carico delle compagnie e gruppi portuali dalle vigenti disposizioni in materia di contribuzioni per le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, ivi compresa l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3.

Col Fondo si provvede:

a) al pagamento alle compagnie e ai gruppi portuali delle somme occorrenti per

il versamento dei contributi da essi dovuti, nell'interesse dei lavoratori portuali, all'Istituto nazionale della previdenza sociale per le assicurazioni obbligatorie invalidità e vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione involontaria, assegni familiari, adeguamento pensioni e quelli dovuti all'Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani;

b) ad assicurare ai lavoratori portuali una integrazione mensile di salario sostitutiva di quella prevista per gli operai dell'industria dal decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, modificato con il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869;

c) a corrispondere a fine d'anno ai lavoratori portuali uno speciale compenso a titolo di gratifica natalizia, di ferie non fruito o per festività nazionali ed infrasettimanali;

d) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dei contributi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

e) a prestazioni assistenziali supplementari di malattia a favore dei lavoratori portuali;

f) al pagamento all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dei premi ad esso dovuti nella misura prevista dalle vigenti disposizioni e con le modalità di pagamento che saranno determinate con apposita convenzione da stipularsi con il predetto Istituto;

g) ad altre provvidenze a favore dei lavoratori portuali.

Art. 4.

L'Amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato composto come segue:

a) dal Sottosegretario di Stato per la marina mercantile che lo presiede;

b) dal direttore generale del lavoro marittimo e portuale;

c) da un funzionario del Ministero della marina mercantile con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con qualifica non inferiore a direttore di divisione;

e) da un rappresentante per ciascuna delle categorie degli industriali, dei commercianti, degli armatori, nonché degli agenti marittimi e raccomandatari, nominati dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali;

f) da otto lavoratori portuali permanenti, nominati dal Ministro della marina mercantile, di cui sei su designazione delle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e due su designazione dei consoli delle compagnie portuali;

g) dal direttore della divisione Servizi contabili del lavoro portuale o da chi ne fa le veci, con funzioni di segretario.

I membri durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Il Ministro della marina mercantile con proprio decreto nomina tra i membri del Comitato due vice presidenti, di cui uno scelto tra i rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali.

Art. 5.

Sono compiti del Comitato:

a) fissare le modalità di versamento dei contributi dovuti al Fondo dalle compagnie e dai gruppi portuali;

b) determinare i titoli, la misura e le forme delle prestazioni del Fondo alle compagnie ed ai gruppi portuali;

c) deliberare sulle spese di gestione e su eventuali particolari investimenti delle disponibilità del Fondo;

d) stabilire le norme contabili e amministrative per la gestione del Fondo;

e) approvare il rendiconto annuale della gestione;

f) provvedere a tutto quanto rientra nei compiti istitutivi del Fondo.

Art. 6.

Il rendiconto annuale della gestione del Fondo è sottoposto alla ratifica del Comitato centrale del lavoro portuale.

Art. 7.

Il riscontro sulla regolarità della gestione del Fondo viene esercitato da un Collegio di revisori dei conti composto di cinque membri effettivi nominati: tre, rispettivamente, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministro della marina mercantile, e due dal Ministro della marina mercantile, su designazione delle organizzazioni sindacali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative tramite il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

La presidenza del Collegio è assunta dal membro effettivo nominato dal Ministro del tesoro.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Art. 8.

Con la istituzione del Fondo di assistenza sociale dei lavoratori portuali sono soppressi i fondi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'articolo 2 della presente legge e le relative attività e passività sono trasferite al Fondo, secondo le gestioni di pertinenza.

Art. 9.

In attesa del riordinamento generale dell'assicurazione di malattia, per i lavoratori dipendenti dalle compagnie portuali operanti nei porti di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie a far data dall'entrata in vigore della presente legge, si avvale per l'erogazione delle prestazioni stabilite dalla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni ed integrazioni, della « Cassa generale per la mutualità dei lavo-

ratori portuali di Genova », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Monfalcone », della « Cassa di previdenza per i lavoratori del porto di Savona », e della « Cassa malattia per i lavoratori portuali di Venezia ».

Le Casse di cui al precedente comma, continuano a svolgere anche l'attività assistenziale per l'erogazione delle prestazioni integrative e migliorative del trattamento assicurativo obbligatorio generale, compreso il servizio della medicina preventiva.

Le compagnie portuali di Genova, Monfalcone, Savona e Venezia sono tenute a versare all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie i contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni e integrazioni.

I rapporti tra l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse di cui al primo comma, saranno regolati da apposita convenzione da stipularsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge tra l'Istituto medesimo e le singole Casse, sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

La somma globale che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie dovrà versare alle Casse medesime, per l'espletamento dei servizi assistenziali obbligatori dalle stesse effettuati per conto dell'Istituto, è determinata mediante convenzione, fra l'Istituto e le Casse medesime da approvarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della marina mercantile. In caso di mancato accordo, tale somma è fissata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della marina mercantile.

La somma globale di cui al precedente comma è determinata tenendo conto dei costi sostenuti dalle Casse, ivi compresi quelli relativi al personale, di quelli delle sedi provinciali dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie competenti per territorio per categorie similari, nonchè dell'azione di prevenzione svolta dalle Casse stesse nell'interesse degli assicurati contro le malattie.